

OGGETTO: Convenzione per l'uso temporaneo della camera mortuaria del Comune di Canazei da parte del Comune di Campitello di Fassa per l'anno 2023.

Delibera n. 18 dd. 09.02.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, il Comune di Campitello di Fassa sta eseguendo presso il Cimitero dei lavori di realizzazione di nuove strutture per il servizio necroscopo con ampliamento degli spazi di sepoltura. Nelle more di realizzazione di tali lavori si rende necessario per il Comune di Campitello di Fassa poter fruire della camera mortuaria e delle strutture di conservazione dei feretri presenti presso il Comune di Canazei in attesa di sepoltura o cremazione delle salme degli aventi diritto a inumazione o tumulazione presso il Comune di Campitello di Fassa.

Ritenuto in un'ottica di leale collaborazione con gli enti territoriali di Valle di concedere la fruizione della camera mortuaria e delle strutture di conservazione dei feretri presenti presso il Comune di Canazei in attesa di sepoltura o cremazione delle salme degli aventi diritto a inumazione o tumulazione presso il Comune di Campitello di Fassa alle condizioni di cui alla convenzione allegata al presente provvedimento.

Visto l'allegato schema di convenzione quale parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente provvedimento.

Ritenuto di demandare all'Ufficio Ragioneria la preparazione del rendiconto del rimborso delle spese forfettario stabilito dalla convenzione e gli adempimenti connessi alla relativa riscossione del corrispettivo.

Dato atto che l'art. 9 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" dispone che gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ad eccezione delle transazioni e degli atti di liberalità o a titolo gratuito a favore dell'ente pubblico.

Visto lo statuto comunale vigente.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e dalla legge regionale 1 agosto 2019, n. 3.

SE TRATA: Convenzion per la doura per n trat de temp de la cambra per i morc de Cianacei da man del Comun de Ciampedel per l an 2023.

Delibera n. 18 dai 09.02.2023

LA JONTA DE COMUN

Dit dantfora che l Comun de Ciampedel te cortina l é do a fèr lurieres per enjignèr cambres neves per i morc con n smaorament de la lèrga per la fosses. Endèna che vegn fat chisc lurieres l Comun de Ciampedel à de besegn de poder se emprevaler de la cambra per i morc e de la strutures en esser a Cianacei per poder meter i vascie dant de obito o dant de la cremazion del mort che à derit de vegnir sepolì o de vegnir logà te la nices te cortina de Ciampedel.

Conscidrà, con chela de envièr via na colaborazion coi etres enc teritorièi de Val, de conzeder la doura de la cambra per i morc e de la strutures en esser a Cianacei per loghèr i vascie dant del obito o de la cremazion del mort che à derit de vegnir sepolì o de vegnir logà te la nices te cortina de Ciampedel, aldò de la condizions pervedudes te la convenzion enjontèda te chest provediment.

Vedù l schem de convenzion enjontà desche pèrt en dut e per dut de chesta deliberazion.

Conscidrà de autorisèr l Ombolt a sottoscriver la convenzion perveduda con chest provediment.

Conscidrà de ge dèr su al Ofize di conc la encèria de enjignèr l rendicont del rembors de la speises a forfait stabili da la convenzion e di adempimenc che revèrda l scodiment de la suma.

Dat at che l art. 9 de la L.P. dai 19 de messèl del 1990, n. 23 "Endrez de la atività de contrat e de l'aministrasion di bens de la Provincia Autonoma de Trent" stabilesc che i agravies fiscai e la speises de contrat les é a cèria del contraent privat, tout fora la transazions e i ac de perferida spontana o a titol debant a favor del ent publich.

Vedù l statut de comun en doura.

Vedù l Codesc di Enc Locai de la Region aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 co la mudazions metudes en doura da la lege regionèla dai 8 de aost del 2018, n. 6 e da la lege regionèla dal 1^m de aost del 2019, n. 3.

Ritenuto di accertare l'entrata stabilita di cui alla convenzione al cap. 410 del bilancio di previsione 2023-2025 gestione di competenza.

Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 ed in particolare:

- Parere di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale;
- Parere di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria;

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 onde consentire la sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese

DELIBERA

1. Di concedere la fruizione della camera mortuaria e delle strutture di conservazione dei feretri presenti presso il Comune di Canazei in attesa di sepoltura o cremazione delle salme degli aventi diritto a inumazione o tumulazione presso il Comune di Campitello di Fassa alle condizioni di cui alla convenzione allegata al presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema di convenzione quale parte integrante della presente deliberazione.
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente provvedimento.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Campitello di Fassa nonché all'Ufficio Ragioneria del Comune di Canazei per gli adempimenti connessi e conseguenti.
5. Di demandare all'Ufficio Ragioneria la preparazione del rendiconto del rimborso delle spese forfettario stabilito dalla convenzione e gli adempimenti connessi alla relativa riscossione del corrispettivo.
6. Di accertare l'entrata stabilita di cui alla convenzione al cap. 410 del bilancio di previsione 2023 gestione di competenza.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art.

Conscidrà de zertèr la entrèda stabilida con chesta convenzion sul cap. 410 del bilanz de previjion 2023 – 2025 gestion de competenza.

Vedù i pareres dac ju aldò del art. 185 c. 1 del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà co la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2 e avisa:

- Parer de regolarità tecnic – amministrativa dat ju dal Secretèr de comun;
- Parer de regolarità contabola dat ju dal Responsabol del Ofize di conc;

Zertà sia competenza che ge pervegn aldò del art. 53 c. 2 del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà co la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2.

Conscidrà de declarèr chesta deliberazion en दौरa da sobito aldò del art. 183 c. 4 del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà co la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2 per poder sotscriber sobito la convenzion.

Con duta la stimes a una dates ju a na vida chièra.

DELIBEREA

1. De conzeder la दौरa de la cambra per i morc e de la strutures de Cianacei per loghèr i vascie, dant da obito o de la cremazion del mort che à derit de vegnir sepolì o logà te la nices te cortina de Ciampedel, aldò de la condizions pervedudes te la convenzion enjontèda te chest provediment.
2. De aproèr l schem de convenzion enjontà desche pèrt en dut e per dut de la deliberazion.
3. De autorisèr l Ombolt a sotscriber la convenzion perveduda te chest provediment.
4. De ge manèr na copia de chest provediment al Comun de Ciampedel e al Ofize di conc del Comun de Cianacei per i adempimenc che vegn ca da chest.
5. De ge dèr su al ofize di conc la encèria de enjignèr l rendicont per l rembors de la speises a forfait stabilì da la convenzion e de duc i adempimenc coleé al scodiment de la suma.
6. De zertèr l'entrèda stabilida perveduda da la convenzion sul cap. 410 del bilanz de previjion 2023 de competenza.
7. De declarèr chesta deliberazion en दौरa da sobito, aldò del art. 183 c. 4 del Codesc di Enc

183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

8. Si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

Locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà co la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2.

8. Vegn sottrissà, aldò del articol 4 de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23 e m.f.d. che contra chesta deliberazion se pel portèr dant:

- a) Oposizion a la Jonta de comun dant che sie fora l trat de temp de la publicazion, aldò del art. 185 c.5 del codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtiroi aproà co la Lege Regionèla dai 3.05.2018 n. 2;
- b) Recors straordenèr al President de la Republica dant da 120 dis, aldò del art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199;
- c) Recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant da 60 dis, aldò del art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104.

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 d.d. 09.02.2023
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Bernard Dott.ssa Lara Brunel

CONVENZIONE PER L'USO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL COMUNE DI CANAZEI

L'anno **duemilaventitre**, addì _____ del mese di _____ tra:

- il **COMUNE DI CANAZEI**, con sede in CANAZEI (TN), Strèda Roma 12 codice fiscale 00374450229, nella persona del Sindaco pro tempore **Dott. Giovanni Bernard**, e domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 18 dd. 09.02.2023;

- **IL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA**, con sede in Campitello di Fassa (TN), Strèda Dolomites 44, codice fiscale n. _____ nella persona del Sindaco pro tempore **sig. Ivo Bernard**, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione giuntale n. _ del _____;

si stipula la seguente convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Campitello di Fassa della camera mortuaria del Comune di Canazei.

ART. 1

La presente convenzione disciplina l'utilizzo della camera mortuaria del Comune di Canazei da parte del Comune di Campitello di Fassa concessa temporaneamente sino alla realizzazione da parte del Comune di Campitello di Fassa di una camera mortuaria dotata di impianto refrigerante o di mantenimento delle salme.

ART. 2

Il trasferimento delle salme presso la camera mortuaria di Canazei è a cura dell'Amministrazione comunale di Campitello di Fassa, la quale si potrà avvalere delle imprese autorizzate. Il trasferimento delle salme dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Canazei. Le operazioni di trasporto, dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La composizione della salma è a carico dell'impresa di pompe funebri incaricata. Le pulizie e la manutenzione della camera mortuaria sono a cura del Comune di Canazei.

ART. 3

L'accesso alla camera mortuaria da parte di soggetti incaricati dal Campitello di Fassa sarà consentito, ogni qualvolta si renda necessario, a semplice chiamata del personale addetto del Comune di Canazei o di ditta esterna incaricata dal Comune di Canazei. Dovrà comunque sempre essere tempestivamente segnalato, per iscritto, al Comune di Canazei l'avvenuto deposito o prelievo delle salme.

ART. 4

Il Comune di Campitello di Fassa, per l'utilizzo della Camera mortuaria, quale rimborso spese a copertura dei costi di pulizia, di igiene ambientale e di energia elettrica, si impegna a corrispondere al Comune di Canazei un corrispettivo forfetario di euro 50,00 per ogni salma accolta.

ART. 5

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2023, salvo recesso anticipato previa comunicazione da inviarsi via pec alla controparte. Eventuali proroghe potranno essere disposte previo accordo di entrambe le parti.

ART. 6

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del Comune di Campitello di Fassa.

ART. 7

Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente agli impegni previsti dalla presente convenzione saranno definiti in via amministrativa. In subordine si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 8

La presente convenzione è esente da imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm. ed ii., trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro in base all'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, trattandosi di atto posto in essere da Enti pubblici territoriali, diverso da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

La presente convenzione, trattandosi di un contratto firmato digitalmente e quindi in difetto di contestualità spazio-temporale sarà registrata e assunta al protocollo generale del Comune (data certa) a far data dalla ricezione da parte del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi dell'art. 1326 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del
Comune di Canazei
Dott. Giovanni Bernard
firmato digitalmente

Il Sindaco del
Comune di Campitello di Fassa
sig. Ivo Bernard
firmato digitalmente